

**In difesa della proprietà intellettuale.**

(Napoli, maggio-giugno 1889).

*Illustre signor Presidente, signori del Tribunale,*

Se vi è causa riparatrice in cui alla troppo spesso tardiva azione materiale della pena possa aggiungersi la restaurazione morale del diritto offeso, questa è certamente la causa presente. Non desiderio di *réclame*, egregio avv. Marciani, che è pur sempre azione legittima, perchè è una delle forme di lotta moderna per l'esistenza sempre onesta, quando non arriva all'inganno; non desiderio smodato di *réclame*, che può essere anche forte coscienza del proprio valore, di fronte alla mediocrità dei concorrenti; ma senso e coscienza del proprio dritto offeso trascinano qui il prof. Melzi, che reclama dai magistrati e dalla legge la restaurazione del proprio dritto.

Ma, prima di entrare in questo dibattito delle argomentazioni giuridiche, lasciate che almeno il cuore si espanda libero, e mandi un saluto a questa balda giovinezza ed a questa fiorente anzianità di studi e di forze; lasciate che io saluti questi colleghi miei, per quanto avversari d'un minuto, lasciate che io saluti questa brillante falange d'ingegni napoletani, che lueggiando, per ciascuno di essi, una faccia brillante o dell'umorismo acuto e sorridente o della foga impetuosa o della critica sagace, tutti si riassumono in quella simpatica figura di Enrico Pessina, del quale non so se più ammirare lo splendore e la profondità dell'oratore e giurista italiano o la cordialità cortese del gentiluomo.

Senonchè, malgrado questo ambiente personale che voi mi avete creato d'attorno, e malgrado quest'ambiente naturale di mitezza che Napoli bella e incantatrice dà a chiunque si lascia lusingare dal sorriso del suo cielo, io lotterò contro di voi. Lotterò lealmente, ma fermamente, perchè io accetto il nome di accusa privata, accetto tutto quello che volete, avendo coscienza ferma, sicura di difendere causa giusta, come voi l'avete dal vostro punto di vista; perchè tale è ap-

punto il dibattito del giudizio. Ognuno deve guardare la causa dal suo punto di vista, perchè la natura è così multiforme, che lascia come collo iridescente di colomba da varii punti vedere colori diversi. E viene poi la sintesi equanime del magistrato, solerte, come voi siete stati, per questo lungo processo, e si approssima, per quanto è umanamente possibile, alla verità delle cose.

Vi è una frase felice di Enrico Pessina, che sarà la mia bandiera in questa causa, per la quale se io scatterò in qualche frase più vivace, vi domando fin d'ora, signor Presidente ed amici avversari, perdono benevolo, perchè non risponderà all'intenzione mia, ma sarà sfogo soltanto di vitalità giovanile. E la frase di Enrico Pessina, è « la lotta per il diritto contro il delitto »; e poichè io son convinto che il fatto che dovete giudicare costituisca delitto, e che noi, parte civile, lottiamo per il nostro diritto, io entro, presentate le armi, nell'arringo giudiziario.

Melzi è un uomo non ordinario, che sarà simpatico o antipatico, secondo le varie impressioni, ma a cui niuno può negare questo: di essere figlio delle opere proprie. Permettetemi che io qui vi dica le ragioni personali, per cui ho assunto, per la prima volta nella mia carriera forense, di rappresentare la parte civile.

Io il Melzi l'ho conosciuto per un anno intero undici anni fa a Parigi, mentre faceva il suo vocabolario. Andato a Parigi per ragioni di studio, il prof. Francesco Gabba, mi dava una fra le tante commendatizie che dovevano orientarmi in quella Babele moderna, che è pur sempre, però, faro luminoso di civiltà e di libertà in Europa. E il Gabba mi disse: « Va dal prof. Melzi, un italiano che sta a Parigi e che ti potrà essere prezioso ed utile, dal cercarti una camera ammobigliata fino a presentarti al decano della facoltà di giurisprudenza ». Io andai dal prof. Melzi al suo Istituto di lingue straniere, dove incominciai anche a balbettare la dura lingua teutonica, che ancora mi sta come nodo alla gola. Mi si presentò un uomo intelligente, attivo, energico, che straniero a Parigi, conservando la sua cittadinanza italiana malgrado diciannove anni di soggiorno aveva saputo conquistarsi un posto. Albergai nella stessa casa che dava a lui ospitalità, ed io assistetti al compimento del suo vocabolario.

E, diciamolo subito, il dizionario Melzi fu, sì, copiato dal Larousse, dal Fanfani, dal Tramater, come hanno tanto insistito i nostri avversari; ma è così che si fanno i vocabolari. Si può inventare un libro più o meno strampalato sui nuovi orizzonti del diritto penale, come cortesemente ricordava un collega, e spremerlo dalla fantasia, ma non si può spremere dalla fantasia un vocabolario. Il voca-

lario può ricevere una impronta personale da questo solo che si elevi dalla materiale e stupida miscela di brani copiati e riuniti materialmente al grado di combinazione chimica, che dà un risultato diverso dall'assieme dei singoli componenti. Unite ossigeno ed idrogeno, due cose che infiammano, e senza delle quali non si può bruciare, ed avrete l'acqua che nè brucia, nè si può bruciare, perchè tale è la combinazione chimica che vi trasforma nella sintesi, le qualità elementari dei componenti. Tale dev'essere il vocabolario: io copio un tanto dal Fanfani, un tanto dal Larousse, un tanto dal Tramater, ma questa non è combinazione chimica nè letteraria, se unisco stupidamente, senz'altro, le parti copiate. Quando Melzi invece vi riassume le diverse parti, secondo l'idea originale del suo cervello, avrete il suo vocabolario, il quale sta compagno umile sul mio modesto scrittoio, e mi è pure di grande utilità. Perchè la specialità del vocabolario Melzi è questa: voi potete prendere il Tramater, il Fanfani, ed avete la lingua italiana, ma non una parola di tecnologia o di geografia. Voi potete prendere il Larousse, che è di 30 volumi in folio, e perciò, oltrechè non è un dizionario di lingua italiana, è troppo malagevole per le pronte, elementari ricerche o riscontri di date, di spiegazioni tecniche che occorrono nella pratica quotidiana della vita.

Già, cominciamo dal dire che se Melzi fosse anche un plagiatario, ciò non varrebbe niente pel reato di cui trattiamo, perchè noi facciamo quistione di proprietà letteraria, ma di sola e semplice usurpazione illecita del suo nome. Ma la realtà poi è che egli non è un plagiatario ed il suo vocabolario ha questo di speciale e caratteristico, che vi offre là riassunto tutto quello che avreste in una grande enciclopedia. Quindi io che ho, sebbene di raro, la melancolia di citare le date storiche, quando voglio sapere il tal personaggio in che anno è morto, leggo il Melzi e mi dice: il tale personaggio è nato in tale anno, ed è morto il tale altro. Trovo una parola tecnica, di qualche progresso industriale od altro, consulto il Melzi e trovo quello che il Fanfani non mi direbbe, quello che il Bazzarini, da voi risuscitato, caro e valentissimo amico Marcora, non mi potrebbe dire, perchè il Fanfani non vi dà che la lingua letteraria e perchè il Bazzarini risale a ormai più di 30 anni fa!

Però io non amo esagerare, e dico che il Melzi non è la perfezione ideale dei vocabolari. Vi concedo anzi che egli è monocolo nel regno dei ciechi, che non ha i due occhi sfavillanti nel suo vocabolario, e ci è qualche piccola cateratta che gli offusca la vista, per esempio « Caserta nel golfo di Squillace ». E però vero che egli si è sottoposto a qualche operazione chirurgica per migliorare la vista,

giacchè « Caserta nel golfo di Squillace » è scomparsa dalla seconda edizione in poi.

Dunque il vocabolario Melzi ha in questa utilità speciale la ragione del suo successo librario; e non in quella *réclame* e quei soffietti che possono qualche volta creare una fiammata di attenzione pubblica attorno ad un'opera teatrale o letteraria od intorno ad un uomo, ma che non possono mai incatenare stabilmente la pubblica simpatia. Io sono un poco intinto della pece giornalistica, e so che, quando alla prima recita i critici giornalisti si danno la voce per compassione di qualche autore drammatico, e dicono mirabilia del suo lavoro, se questo in realtà non vale, il pubblico, malgrado i soffietti amichevoli, non risponde e deserta il teatro o non compra il romanzo.

Ora il vocabolario Melzi in nove anni ha fatto nove edizioni. Se la sua fosse opera inutile, non ci sarebbe *réclame*, non ci sarebbe soffietto che potesse smaltire nove edizioni in nove anni. Colla *réclame* si potrà far fare il trotto di vecchia alla prima edizione, ma poi il libro cade per non più rialzarsi. Se dunque il vocabolario Melzi persiste, e nella lotta contro gli avversari sempre sornuota e vince per quelle tali ragioni della sua utilità pratica, egli allora non deve, egr. amico Marciano, nè ai soffietti nè alla *réclame* il proprio successo.

E questa è poi la ragione sola per cui gli hanno rubato il nome, per cui gli hanno mossa l'illecita concorrenza commerciale. Allora egli, l'autore, ricorre ai processi penali, e viene per due anni a Napoli, e tempesta l'universo intero, perchè è un uomo che ha la fibra americana, ed è tipo di uomo che a me piace. Egli, anche coi suoi avvocati, non ha risparmiato l'assiduità inesorabile e farragginosa delle sue notizie e schiarimenti. Ma voi dovete comprendere questo: egli è parte in causa. Noi possiamo tranquillamente osservare dal nostro ambiente sereno questo prof. Melzi, che nei suoi interminati andirivieni, miracolosamente sfugge un anno fa alla rovina di questa troppo modesta sede di Tribunale, che non è certamente degna della vostra bellissima città. Ma egli no, egli non può essere equanime, egli sente il bruciore delle sue ferite, e forse non può neanche godersi l'aria balsamica di queste vostre indimenticabili terre, perchè ogni vetrina di libraio che vedrà per quella interminabile caratteristica strada *Spaccanapoli*, che mena poi a Castelcapuano, gli darà una puntura al cuore con questo pensiero: Lì ci sarà forse un mio vocabolario contraffatto!

Ora Melzi, undici anni fa, io l'ho visto fare questo vocabolario, e vi assicuro che fu un lavoro enorme. Fra le altre cose questo vocabolario italiano fu composto da tipografi francesi, che non sape-

vano la lingua italiana, e immaginate quale selva di errori doveva esserci nelle bozze tipografiche!

Io ho visto il Melzi lavorare, e per questo anche mi ero un po' affezionato al suo vocabolario, che si presenta così alla francese colla sua tela rossa e oro; e specialmente per noi che amiamo la luce e la vista ci rallegra anche, invece di queste smorte copertine contraffatte, che non sono neppure degne del luminoso cielo napoletano.

Dunque Melzi in nove anni ha fatto nove edizioni. Ma a Napoli vi era un parto gemello di due stampatori di dizionari. Vi è Bideri e Morano che mettono fuori un vocabolario della lingua italiana. Era questo un conato lodevole, perchè era un dizionario di poca spesa e di piccolo formato. Essi però non avevano l'abilità lessicografica del Melzi, nè ebbero l'idea della lingua parlata e scritta, unita alla parte tecnologica e storica, e il loro vocabolario stampato in 60,000 copie (come ne attesta lo stesso avvocato Campese, nella sua abilissima difesa di Morano) non fu venduto come fu invece venduto il Melzi. Ed allora, poichè da Kant in poi si sa che la sostanza delle cose è irraggiungibile dall'uomo, hanno detto: La sostanza dell'opera forse non ha incontrato il favore del pubblico; proviamo se cambiando il frontespizio e la copertina non si potesse ravvivare quella idea che noi facemmo nascere morta. Ed allora lo stesso vocabolario Morano e Bideri, pubblicato e stereotipato prima del Melzi, vien rimesso in commercio con una nuova copertina, dove dicesi fra gli altri: « Compilato sul Melzi » mentre questi vocabolari erano stereotipati due o tre anni prima dal Morano stesso. E tanta era la forza morale e giuridica di questo punto fondamentale della causa, che gl'imputati portarono innanzi certi claudicanti argomenti in sostegno di aggiunte geografiche e di nomi propri, che nulla tolgono all'applicabilità dell'articolo 394. Perchè il vocabolario di Melzi non è un vocabolario di soli nomi geografici o propri, ma è vocabolario scientifico e insieme tecnologico della lingua parlata, e anzi in questa parte si allontana dal Fanfani e dal Rigutini, che sono i vocabolari della lingua che io non amo parlare, la lingua accademica della Crusca e dell'*imperciossiacosafossechè!*

Or dunque, egregio collega Placido, quello di cui noi ci lamentiamo in questo processo, non è che il Bideri ed il Morano abbiano prese quelle aggiunte dal vocabolario Melzi, ma ci lamentiamo invece che dal Melzi non abbiano preso niente. Perchè se essi avessero rilevando dal Melzi fatta una nuova compilazione, io non avrei accettato di venir qui a parlare in suo nome per un delitto contro i diritti dell'autore. Essi poi hanno aggiunto il nome del Melzi in modo e dopo il titolo di un vocabolario, del quale è bene dir qualche parola.

La causa Bietti di Milano, su cui l'egregio collega Placido tanta parte elevò del suo splendido edificio difensivo, ci servirà per altra occasione; ma ora ci serve anche per questa. Nella copertina del vocabolario Bietti, dopo i nomi di Fanfani, Rigutini, Tramater, ecc., si finisce col titolo di un vocabolario di storia, geografia, ecc., *senza nome d'autore*. Nelle copertine Bideri, Chiurazzi, Perrone, ecc., a questo vocabolario si fece seguire invece il nome di B. Melzi. Dunque, o voi parlate di un vocabolario di storia e geografia scritto dal Melzi, e non dite la verità, perchè Melzi ha fatto un vocabolario della lingua italiana parlata e scritta; oppure (e questo è il chiodo dell'argomento) quel B. Melzi messo in fondo dopo il vocabolario anonimo della copertina Bietti, sta separato da questo ed allora il nome di B. Melzi indicherebbe l'autore di tutto il vocabolario contraffatto.

Naturalmente, senza le varie copertine sott'occhio, queste mie osservazioni saranno poco chiare; ma del resto io non tengo molto a questo argomento, perchè per me se avessero anche citato testualmente il titolo vero del vocabolario Melzi tal quale, l'articolo 394 egualmente si dovrebbe applicare, come dirò più innanzi.

E non insisto poi sul fatto, che in quelle aggiunte geografiche, che si dissero prese dal Melzi, gli si affibbiano tali cose che urtano col buon senso non solo, ma collo stesso senso patriottico e perciò recano gravissimo discredito al suo nome di autore. Vi si dice, per es., che Avellino è città dello Stato di Napoli, che Albano è negli Stati pontifici; e che c'è ancora un ducato di Parma e via di seguito.

Frattanto il Melzi, dopo i primi anni del suo successo librario, vede diminuire la vendita, e in processo ne abbiamo avuto le prove da quegli stessi argomenti che la difesa implorò per sè. Infatti, il teste Marghieri disse: Io del Melzi ne vendeva 5 o 600 copie all'anno prima del 1886, e nel 1886 ne vendetti 900 copie. Ora quest'argomento invochiamo per noi, perchè vuol dire che dal 1886 ci è stata anche qui una vera diminuzione; od almeno troncò l'aumento che quell'anno avea segnato sui precedenti. E siccome sappiamo che la massima parte di queste edizioni contraffatte ebbero appunto la loro voga nel 1885 e nel 1886, abbiamo dunque la prova statistica che dopo la comparsa delle copie contraffatte le 1100 copie vendute da Marghieri sono diminuite.

Non è vero che il vocabolario non possa avere uno spaccio sempre crescente, perchè disse l'on. Marcora, i vocabolari non si mangiano. Io mi ricordo che quando studiavo economia politica, un fenomeno economico mi sorprendevo. Io diceva: degli orologi da tasca se ne fabbricano delle migliaia ogni anno; ma un orologio quando si compra dura dieci, venti, trent'anni, gli orologi non si man-

giano. E allora come si spiega questa produzione sempre crescente degli orologi? È che gli orologi si diffondono negli strati più bassi del nostro mondo sociale, e la vendita che si va continuamente allargando tien fermo l'aumento di produzione in tutti gli anni. E questa diffusione sempre crescente degli orologi è pure un segno di civiltà crescente, perchè accorda sempre più anche le classi popolari al ritmo quotidiano della vita sociale.

Così è dei vocabolarii: dove arriva la notizia dell'A e del B, lì penetra la civiltà, lì penetra la vita, e perciò il vocabolario si diffonde, si diffonde, portando il suo raggio di luce nei punti più lontani: ed ecco perchè i vocabolari Melzi avendo avuto così grande successo librario, avrebbero dovuto anche avere una vendita sempre ascendente, se non fossero venute le contraffazioni.

Stanley in uno dei suoi racconti fa un'osservazione curiosissima, e dice: Io ho trovato nel centro dell'Africa come qualche cosa di molto perfezionato nell'arte della guerra, i fucili a pietra, che l'Europa aveva 100 anni fa. Ora siccome la civiltà si espande come una macchia d'olio, fra cento anni, se questa pazzia omicida della guerra non si fermerà, i fucili ad ago, Vetterly, Lebel, ecc., passeranno nell'Africa e noi ne avremo di ben più perfetti e terribili e micidiali. Così negli strati inferiori delle nostre popolazioni sono giunti questi vocabolari Morano e Bideri, come ultimo portato letterario, mentre noi ci serviamo del dizionario Melzi. E se gli africani ritengono che i fucili a pietra siano l'ultima perfezione nell'arte militare, voi non potete negare che i poveri montanari o contadini pigliano come fucili a pietra questi vocabolari contraffatti.

Tutto questo, nelle linee generali del fatto. Nè la parte civile ha obbligo di esaminare i fatti personali di ciascun imputato, che spetta al Pubblico Ministero per l'accusa ed al giudice per la sentenza. A noi bastava porre queste basi di fatto alla causa presente, per venire ora alla questione di diritto, esaminando quale articolo di legge si debba applicare al fatto di cui trattiamo.

Se ci fosse qui il mio arguto amico Vastarini-Cresi, che forse riserberà in questa causa la scappata finale de' razzi, io gli direi che sono stato nella condizione psicologica in cui egli si è trovato finora. Egli in questi giorni ci diceva: Ma che cosa precisamente volete? giuridicamente qual'è la figura di reato che voi cercate? Ed io debbo confessare che per molto tempo sono stato nelle stesse condizioni dell'avvocato Vastarini-Cresi; ed è stato in gran parte dopo l'arringa dell'on. Placido e dell'amico Marcora che

ci ho veduto bene, perchè io ho notato che vi era un punto a cui giravano attorno i nostri avversari senza toccarlo. Ed allora dissi: Forse qui sta il tesoro giuridico che dobbiamo scoprire. Ed ecco come ho potuto precisare quel piccolo nucleo centrale di diritto che a noi basta per ottenere la condanna di quelli tra i 132 imputati che il Tribunale crederà responsabili.

In tema di violazione ai diritti di autore si fa spesso molta confusione. Ed io, senza voler ricordarmi di essere uno studioso, dirò come dissero parecchi altri che mi hanno preceduto: dall'imitazione di un'opera, dal plagio e dalla pubblicazione abusiva di cui si occupa la legge sui dritti di autore (art. 32), noi passiamo all'usurpazione del titolo previsto dall'art. 40 della stessa legge, e veniamo finalmente al più modesto di questi reati che è la usurpazione del nome figurata nell'art. 394 del Codice penale, in via generale, e dall'art. 5 della legge sui marchi di fabbrica, in via sussidiaria e più specifica.

Tra le varie e forti considerazioni di diritto che ha fatto il collega Lo Sardo ce n'è stata una che mi dà l'occasione di chiarire oggi quella che è una delle cause di confusione nella causa presente. Egli dice che l'art. 394 non è applicabile perchè parla di « contraffazione » e non di « usurpazione » del nome. Ma nella legge sulla proprietà letteraria e diritti d'autore questa parola « contraffazione » ha due significati: ha un significato specifico nell'articolo 32 della legge sui diritti d'autore, cioè pubblicazione abusiva di un'opera; ed ha un significato generico, come violazione in genere, sotto una od altra forma, de' diritti d'autore. Ed allora quella contraffazione di cui parla la legge, a proposito dell'usurpazione di titolo e dell'usurpazione di nome, è la contraffazione in senso generico, di cui sotto forma di usurpazione di nome si ha appunto un esempio nell'art. 394, che è bene rileggere: « Se a danno altrui *si contraffaccia il nome.....* sopra opere di ingegno, *collo scopo di far apparire siffatte cose come provenienti dalle persone.....* di cui si è contraffatto il marchio o segno; il colpevole *di tale contraffazione* sarà punito, ecc. ».

I due elementi essenziali di questo reato sono dunque: la contraffazione, in senso generico, del nome, (e nel nostro caso l'usurpazione del nome) e lo scopo di far apparire quel vocabolario contraffatto come proveniente dal Melzi.

E qui, prima di tutto, mi dispiace di fare un'ecatombe di citazioni. Tutte quelle citazioni francesi che hanno fatte i miei avversari sull'art. 425 del Codice penale francese non valgono affatto, perchè l'art. 425 del Codice penale francese equivale all'art. 32 della

legge sul dritto di autore (contraffazione per pubblicazione abusiva) e non corrisponde, come tuttavia mette anche il Cosentino nel suo commento, all'art. 394 del Codice penale italiano. Questo non ha riscontro nel Codice francese ed è invece, in Italia, ricalcato dalla legge del 1868, che all'art. 5 dice: « Ferma stante la generale proibizione di usurpare il nome (cioè art. 394 Codice penale) è anche proibito di appropriarsi la ditta, l'insegna, ecc. ».

Tutti sanno che a guarentigia della proprietà industriale c'è il marchio figurativo, il marchio nominale, ed il nome. Ora la legge del 1868 si occupa specialmente del *marchio* figurativo e nominale mentre il 394 si occupa del *nome* soltanto.

E giacchè sono a quest'art. 394 debbo fare un'altra osservazione per ciò che riguarda i rapporti di queste disposizioni del Codice penale colla legge speciale sulla proprietà letteraria e industriale. Si sono fatti dei ragionamenti per dire che la legge speciale deroga la legge generale. Io dico che questo non sta nè in linea di fatto nè in linea di dritto. Gli art. 394 e 395 Codice penale valgono al di sopra delle leggi sui diritti di autore e sui marchi di fabbrica. Questo fu anche dichiarato dallo Scialoia nella sua dichiarazione al Senato sulla legge della proprietà letteraria.

Ma ci è un fatto che spiega all'evidenza come questi due articoli del Codice penale sopravvivano, ed il fatto è, che il progetto di Codice penale che domani sarà Codice unico d'Italia, riproduce tali quali gli art. 394 e 395. Questa cosa vuol dire? vuol dire che il legislatore del Codice penale dice: altro il reato contro la proprietà letteraria o contro la proprietà industriale, ed altro è l'usurpazione di nome che si trova nell'art. 394.

È bene riferire le parole del nostro legislatore prossimo futuro, il quale fa anzitutto un'innovazione nella collocazione di quest'articolo, mettendolo fra i reati contro la fede pubblica. Gli art. 285 e 286 del Codice nuovo aggiungono alla pena pecuniaria la pena di reclusione da quattro a sei mesi; ed in Europa non ci è che la legge belga ultima del 1866, che arriva a questa severità legislativa, il che deve indicare al magistrato che la piaga si va incancrenendo. Ecco come lo Zanardelli in quel Codice penale, al quale parte troppo inferiore al loro valore hanno potuto dare gli onorevoli Pessina, Marcora, e tanti altri ingegni italiani, ecco come il relatore parla: « Anche quest'ultima specie di falso è assai grave e pericolosa. *L'apposizione del nome...* o del marchio infatti è il segno della personalità dell'autore, dell'industriale, del commerciante. E, siccome questo contrassegno ha per iscopo di garantirne la proprietà, di tutelarne il credito, così queste colpevoli adultera-

zioni possono recare enormi pregiudizii, coll'introdurre nel commercio la mala fede su scala smisurata; *col frodare il produttore usurpando l'opera sua e talvolta distruggendo una riputazione preziosa*, applicandolo con temeraria menzogna a prodotti non meritevoli di parteciparvi, con l'ingannare il consumatore, *il quale fidandosi al nome ed al marchio riceve oggetti scadenti pagandoli assai più del loro valore*. Conseguentemente, non solo per questo delitto, in confronto allo schema senatorio, si è elevata la pena, ma inoltre sino dal progetto del 1883 si è stabilito che l'azione penale non vada più subordinata alla querela di parte; e ciò, sia perchè la querela restringerebbe eccessivamente l'esercizio dell'azione, sia perchè tali *contraffazioni* si sono ricondotte al concetto per cui l'obiettività loro più che essere rappresentata dal diritto del privato autore lo è dalla fiducia del pubblico » (Relazione ministeriale, vol. II, 194).

Abbiamo dunque un'interpretazione autentica che gli art. 394 e 395 stanno al di fuori di tutte le leggi speciali che possiate invocare, e che qui non hanno niente che fare. Giacchè il mio collega Marcora abilmente l'altro giorno faceva un poco di volontaria confusione tra usurpazione di titolo ed usurpazione di nome; mentre noi vi concediamo tutto quello che volete, che *il titolo* non è usurpato, nè imitato, nè contraffatto, perchè a noi basta questo solo fatto: *che il nome di Melzi è stato messo in quel titolo, in quel dato modo e in quelle circostanze di fatto*.

Usurpazione di nome, dunque. Questo è il reato che noi crediamo debba attribuirsi ai contraffattori nel caso presente, usurpazione di nome, che è grave reato specialmente nei casi di vocabolario. Diceva il buon trecentista che: « il nome è lo manico per cui si pigliano le cose ». E noi possiamo dire che per le persone il nome è l'ombra sociale che ci segue dalla nascita, e non ci lascia se non alla morte; il nome è la parte più eminente per la vita sociale, perchè ognuno di noi tanto vale, quanto vale il nome. Il nome è dunque l'attributo socialmente più prezioso della personalità umana. E ciò specialmente in fatto di produzioni letterarie, e tanto più per il vocabolario; perchè siccome il vocabolario ha sempre un titolo generico, è appunto il nome che lo specifica. Tanto che nel commercio librario mentre nessuno va a domandare un libro qualunque per il nome dell'autore senza il titolo del libro, quando si va a comprare un vocabolario, si dice: Mi dia un Fanfani, mi dia un Melzi, perchè nel vocabolario è il nome solo dell'autore che importa e che basta.

L'usurpazione di nome dunque è molto grave per un vocabolario; e se noi dimostriamo che gli elementi giuridici per questo

reato concorrono nella fattispecie, noi conchiuderemo che questi imputati sono responsabili del reato contemplato dall'art. 394.

Veniamo dunque a vedere in che consiste il reato di usurpazione di nome, e vediamolo, egregio e giovane amico Marciano, non coi criteri dei nuovi orizzonti, dei quali non ho a ritrattare nessuna parola di quelle che ha letto, ma che delineano una scienza che per ora non può essere da un avvocato applicata al Codice vigente.

Il collega Placido dice che ad ogni modo per l'art. 394 bisogna *contraffare* e non soltanto *usurpare* il nome. Ma egli qui giuoca abilmente di confusione tra il significato specifico ed il significato generico della parola contraffazione. Egli dice: qui non si è falsificato il nome, perchè, si è messo Melzi. Io dico che l'usurpazione c'è, perchè si mette il nome vero senza falsificarlo, giacchè se, per la teoria dell'on. Placido, si fosse messo Malzi o Milzi, contraffacendo il nome, lo scopo degli imputati sarebbe stato impossibile a raggiungersi. È il nome vero ed esatto che bisogna apporre; ben diversamente dal marchio figurativo, che può in realtà essere anche soltanto imitato. L'art. 394 vuol dire semplicemente apposizione esatta del nome altrui sopra un'opera che a costui non appartiene, allo scopo di far apparire siffatte cose come provenienti da quella persona. E nel caso nostro, trattandosi di reato tipografico e letterario abbiamo che non solo fu messo esattamente il nome, ma trovo lo strano fenomeno che in tutte queste copertine incriminate quel *B. Melzi* è posto se non con caratteri identici, ma con caratteri tipografici che rassomigliano troppo a quelli del vero vocabolario Melzi. Del resto se anche non avessero imitato il carattere tipografico c'è sempre usurpazione di nome, perchè per l'art. 394 basta l'apposizione del nome altrui e non occorre l'imitazione del carattere tipografico, che però se si aggiunge, è un indizio di più per la malafede degli usurpatori.

A questo proposito volendo chiudere la parte generica del mio discorso, debbo dire una parola dell'art. 395, che da ora innanzi, dopo la geniale osservazione del valentissimo rappresentante il P. M. terremo sempre presente, insieme all'art. 394, come reato gemello o famulativo, invece di quella problematica complicità degli spacciatori, (art. 105, n. 3) posto nel processo scritto e nella citazione.

Nel Codice vigente l'art. 395 dice: « Incorre nella stessa pena »: (vale a dire che pel legislatore è un reato penalmente identico), « chiunque *venda* scritti, ecc., stampati contro le leggi ed i regolamenti, ecc. ». E nel progetto Zanardelli l'art. 286 dice: « Chiunque pone in vendita ecc. ». Dunque reati gemelli la usurpazione del nome (art. 394) e lo spaccio delle opere col nome usurpato (art. 395). Nella

stessa legge sui dritti d'autore l'art. 32 considera tanto il caso della pubblicazione abusiva quanto quello di chiunque pone in vendita un numero di copie contraffatte. E nelle convenzioni internazionali sempre lo stesso articolo parla di reato di contraffazione col reato gemello di spaccio e vendita. Appunto perchè, nelle leggi e convenzioni che guarentiscono la proprietà letteraria e industriale sempre si considera lo spaccio come reato pedissequo alla contraffazione, essendone esso appunto l'attuazione veramente efficace a danno degli autori e ad indebito lucro de' contraffattori.

Ora quali sono gli elementi di questo reato di usurpazione di nome? perchè noi non ci siamo mai sognati di ritenere che la sola perpetrazione materiale di un reato basti a fondare la responsabilità. Quali sono gli elementi giuridici? Ed io ho quasi rossore di parlare di queste cose, quando mi trovo dinanzi ad un maestro di diritto penale, che oltre la sua potenza d'ingegno, ha tanti allievi qui che ne raddoppiano l'autorità e la forza.

Gli elementi costitutivi di questo reato sono quelli che si trovano in tutti i reati, ed altri elementi particolari al reato medesimo.

L'amico Marcora ne ha messo innanzi uno, ed ha detto: Perchè vi sia questo reato, l'attribuzione del nome dev'essere *esclusiva*; quindi non si può parlare nel nostro caso di usurpazione di nome, perchè nelle stesse copertine si contrappongono altri nomi che valgono più del Melzi, come quelli di Fanfani, Rigutini, ecc.

Questa *esclusività* non mi sembra che debba costituire un elemento dell'art. 394, perchè gli elementi di questo reato sono subordinati alla parola ed allo spirito della legge. Ora l'apposizione esclusiva del nome sarebbe necessaria, qualora questa fosse condizione per raggiungere lo scopo di far attribuire la cosa contraffatta al nome dell'autore.

Infatti, io ammetto la sentenza di Milano riguardo al Bietti, perchè in quel vocabolario l'apposizione di nome era assolutamente diversa; là il nome del Melzi non era in ultimo e di carattere somigliante al vero Melzi, ma era confuso in una falange di altri nomi. Quindi benissimo fece il Tribunale di Milano dicendo: non vi è qui il reato dell'art. 394. Ma a torto s'invoca dai nostri avversari l'unità di giurisprudenza perchè questa esigerebbe identità di fatti.

Ora io non mi scandalizzo delle diverse sentenze negli stessi reati, giacchè quelle sentenze dipendono dalle diversità infinitesime tra i reati effettivi, che non sono mai identici tra loro, malgrado lo stesso articolo di legge violato, nelle personali e reali circostanze di fatto, che ne precisano la fisonomia giuridica. Se il nome di Melzi nelle copertine di Morano e di Bideri fosse stato messo nella iden-

tica posizione del vocabolario Bietti, io non vi avrei tediato con la mia arringa. Ma l'elemento materiale ne' due casi è ben diverso, perchè qui la copertina porta il nome di B. Melzi all'ultimo in modo distintissimo e speciale che rivela evidentemente la malafede.

Venendo dunque agli elementi speciali di questo reato, per una giustificazione preventiva all'accusa potente del prof. Pessina, che io voglia sostenere delle teorie arrischiate, dirò che io credo che gli art. 394 e 395 ipotizzino due reati di indole speciale, che non sono come gli altri reati comuni, quali il furto, la frode, ecc. Infatti io sono perfettamente convinto che la proprietà letteraria non è un dritto naturale dell'uomo, giacchè come diceva il Manzoni, la proprietà per essere tale, vuole l'uso *esclusivo* e *perpetuo* della cosa. Mentre nelle opere letterarie, il dritto dell'autore non si esplica se non comunicando le opere stesse a tutto il pubblico e non dura poi che un numero determinato di anni.

Secondo me i dritti di autori non sono che dei privilegi sociali, che la società dà all'autore in premio dell'opera sua: privilegi giusti e ragionevoli ed opportuni, ma privilegi. Io non ho che a citare una lucidissima monografia del Del-Giudice, professore illustre della facoltà di Pavia, il quale appunto sostiene quest'idea essenzialmente moderna che la proprietà letteraria è una proprietà in senso improprio.

Ora la natura speciale di questi dritti d'autore che la legge garantisce, si riflette sugli elementi necessari a costituirne la violazione. Sono, cioè, dei reati contravvenzionali, malgrado che la pena sia stata portata al di là dei limiti dell'ammenda. Quella grande e simpatica figura di giureconsulto italiano, alla quale io mando un saluto dal cuore, la grande figura di Mancini protestava appunto contro l'idea che la natura dei reati dipendesse dalla pena che il legislatore vuol dare. L'omicidio sarà sempre, comunque sia punito, uno di quelli, che il mio amico Garofalo ha genialmente chiamati « delitti naturali » con originale e feconda teoria positiva di dritto criminale. Ed il porto d'arma sarà sempre un reato contravvenzionale di mera creazione legale, qualunque sia la pena che il legislatore gli dà.

Ora, dato questo principio, ne vengono conseguenze gravissime per ciò che riguarda nel caso nostro la malafede.

In questi reati contravvenzionali, come in altri che si trovano nel nostro Codice penale, per es., il reato di vagabondaggio e il porto d'arma, non ci è bisogno di provare la malafede. Tanto è vero che l'art. 12 della legge 1868 pei marchi di fabbrica, incautamente citato dall'amico Marcora, l'art. 12 che mette la parola *scientemente* in tutti i sei paragrafi che lo costituiscono, nel solo paragrafo 3° non